

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 15/02/2019 Prot.: 0002399 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE

OGGETTO: **TESTO UNIFICATO**

Progetto di legge regionale n. 252 di iniziativa dei consiglieri Conte e Negro relativo a: **“Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale””**.

Progetto di legge regionale n. 336 di iniziativa dei consiglieri Guarda, Azzalin, Ferrari, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis relativo a: **“Modifica dell’art. 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale””**.

Progetto di legge regionale n. 337 di iniziativa dei consiglieri Possamai, Bottacin e Gidoni relativo a: **“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale””**. (Testo base)



X LEGISLATURA

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge in oggetto, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 16 gennaio 2019.

Distinti saluti.

D'Ordine del Presidente
Sergio Antonio Berlatto
Il Responsabile
Dario Toniolo

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Politiche economiche, politiche
agricole e per la montagna, caccia e
pesca, politiche forestali e dell'energia*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 tel
+39 041 5256370 fax
com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

Testo di legge unificato relativo a:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei progetti di legge:

- **n. 252** di iniziativa dei consiglieri Conte e Negro relativo a: "Modifica della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"".
- **n. 336** di iniziativa dei consiglieri Guarda, Azzalin, Ferrari, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis relativo a: "Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"".
- **n. 337** di iniziativa dei consiglieri Possamai, Bottacin e Gidoni relativo a: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"". (**Testo base**)

Licenziato il **16.01.2019** nella seduta n. **123**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 37	25	0	12
Maggioranza richiesta	n. 19			

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai.
Correlatrice la consigliera Cristina Guarda

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"

Relazione:

*Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 definisce, classifica e disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali regionali.*

Tale legge è stata più volte modificata nel corso degli anni, per adeguarla alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico e privato riguardanti l'accesso ai fondi serviti dalle strade silvo-pastorali finalizzato al godimento del bene e alla sua gestione e conservazione.

Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alle esigenze legate alla necessità di accesso su tale viabilità per interventi emergenziali oppure di interesse pubblico, anche da parte di soggetti privati che svolgono funzione di supporto all'attività programmata o organizzata dagli enti pubblici gestori della fauna selvatica come ad esempio l'attività di censimento della fauna stessa.

E' inoltre indispensabile il rilascio di contrassegni temporanei per il recupero della fauna, da parte dei soggetti titolari di porto d'armi ad uso venatorio che hanno effettuato l'attività di abbattimento e del conduttore del cane da recupero iscritto negli appositi elenchi provinciali che agisce su specifica chiamata e anche per i titolari di appostamenti ad uso venatorio, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali appostamenti.

I soggetti autorizzati, in via temporanea all'attività di recupero della fauna dovranno inoltre segnalare preventivamente agli enti gestori delle attività venatorie competenti per territorio e contestualmente al Servizio regionale di vigilanza l'attività di recupero che intendono eseguire.

Nel contempo si intende anche chiarire che i soggetti privati gestori di attività turistiche, ricettive e/o di ristorazione accessibili solo a mezzo di tale viabilità, possono essere autorizzati all'utilizzo delle strade silvo-pastorale per consentire il trasporto di persone o cose in funzione dell'attività svolta, organizzato dal gestore dell'attività e non eseguito in forma autonoma dai fruitori.

Specificata attenzione ai fini dell'adeguamento alle nuove esigenze sopravvenute è stata data anche con riferimento alla circolazione dei velocipedi e alla gestione delle manifestazioni sportive che insistono su strade silvo-pastorali.

Con riferimento alle proposte di modifiche introdotte, viene proposto uno specifico articolo che disciplina, attraverso apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni attuative.

Vengono inoltre rafforzate le sanzioni, già previste dall'articolo 7, con l'introduzione, in caso di reiterata violazione del divieto di circolazione, del fermo amministrativo del mezzo utilizzato nel commettere l'infrazione.

Infine, la proposta di modifica dell'articolo 8 ha inteso specificare meglio quali siano gli organi preposti alla funzione di vigilanza nell'applicazione della legge.

In data 25 luglio 2018 si sono svolte le consultazioni con: organizzazioni professionali agricole, associazioni ambientaliste e venatorie, U.N.C.E.M. - Delegazione regionale del Veneto, U.R.P.V. e Regole.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare e della Seconda Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento consiliare, in data 16 gennaio 2019 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge nn. 252-336 e 337 (testo base) che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta-Lega Nord (Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Misto (Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Graziano Azzalin), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai, correlatrice la consigliera Cristina Guarda.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Il comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

"1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;*
- b) di vigilanza e antincendio;*
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;*
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;*
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;*
- f) impiegati per il trasporto di persone o cose organizzato dai gestori delle attività turistiche, ricettive e di ristorazione;*
- g) dei soggetti che concorrono all'attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica prestando attività di supporto;*
- h) dei soggetti che hanno effettuato, durante l'attività venatoria o selettiva, l'abbattimento o il ferimento di ungulati selvatici che necessitano di essere recuperati;*
- i) dei titolari di appostamenti ad uso venatorio di cui agli articoli 20, 20 bis, 20 ter e 20 quater, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere gli appostamenti ;*
- l) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata dei soggetti di cui alla lettera h), iscritti negli appositi elenchi provinciali;*
- m) di eventuali altri soggetti individuati con specifico regolamento comunale, sulla base delle direttive fornite dalla Giunta regionale, tenuto conto della specificità dei singoli territori. "*

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 4, della legge della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. I mezzi di cui al comma 1 sono muniti di apposito contrassegno lasciato dai Comuni, anche a titolo oneroso, su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. I soggetti autorizzati in via temporanea, di cui alle lettere g), h), ed l) del comma 1, devono, inoltre, segnalare preventivamente agli enti gestori delle attività venatorie competenti per territorio e contestualmente al Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" l'attività di recupero che intendono eseguire.

1 ter. Al fine di garantire l'operatività dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, le ditte incaricate alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti tecnologici raggiungibili attraverso le strade silvo-pastorali inserite nell'elenco di cui all'articolo 3, comunicano, ai comuni interessati la data di inizio degli interventi, il periodo e gli estremi di identificazione dei veicoli

utilizzati per il transito sulle strade silvo-pastorali. La comunicazione sostituisce il contrassegno rilasciato dal comune e deve essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza.”.

3. Il comma 6, dell'articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

“6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2, ad esclusione dei sentieri e delle mulattiere di larghezza non adeguata ai fini della sicurezza della circolazione, come determinata con provvedimento della Giunta regionale, e dei prati, dei pratipascoli e dei boschi privi di tracciati consolidati. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini disciplinati dall'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, tale individuazione compete alle unioni montane, di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.”.

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 5, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Il comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è così sostituito:

“2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole, ai soli fini della valutazione del vincolo idrogeologico, dell'autorità forestale regionale competente per territorio.”.

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 4, della legge della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Qualora le manifestazioni ricreative e sportive di cui al comma 2 interessino più di cinque comuni, l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale d'intesa con i comuni interessati.”.

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.

1. Dopo l'articolo 6, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis (Disposizioni attuative).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta regionale provvede a:

- a) *dettare le direttive per l'adozione da parte dei comuni dei regolamenti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 4;*
- b) *definire i modelli per i contrassegni rilasciati dai comuni riportante gli estremi di identificazione del veicolo;*
- c) *definire le caratteristiche tecniche dei sentieri e delle mulattiere sulle quali è consentita la circolazione dei velocipedi, i sensi del comma 6, dell'articolo 4;*

d) dettare le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a bis), del comma 1, dell'articolo 7.”.

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 7, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, dopo le parole: “*commi I*” sono aggiunte le parole: “*,Ibis*”.

2. Al comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, dopo la lettera a), e inserita la seguente:

“a bis) nel caso di reiterata violazione del divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al comma, dell'articolo 4, oltre alla sanzione di cui alla lettera a), consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per commettere l'infrazione, per un periodo di sessanta giorni e secondo le disposizioni della sezione II, del capo I, del titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;”.

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 8, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale”.**

1. Il comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è sostituito dai seguenti commi:

“1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati all'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42, nonché dal Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e agli organi di polizia locale.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.”.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	3
Art. 2 - Modifiche dell'articolo 5, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	4
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	4
Art. 4 - Modifica dell'articolo 7, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	5
Art. 5 - Modifica dell'articolo 8, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	5
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	5